



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2017/C 402/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2017/C 402/02	Causa C-567/15: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos teismas — Lituania) — «LitSpecMet» UAB / «Vilniaus lokomotyvų remonto depas» UAB (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo 9 — Nozione di «amministrazione aggiudicatrice» — Società il cui capitale è detenuto da un'amministrazione aggiudicatrice — Operazioni interne al gruppo)	2
2017/C 402/03	Cause riunite C-24/16 e C-25/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Nintendo Co. Ltd / BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA [Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), articolo 79, paragrafo 1, nonché articoli 82, 83, 88 e 89 — Azione per contraffazione — Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario — Nozione di «citazione» — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 6, punto 1 — Competenza in relazione al convenuto domiciliato al di fuori dello Stato membro del foro — Estensione territoriale della competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari — Regolamento (CE) n. 864/2007 — Articolo 8, paragrafo 2 — Legge applicabile alle domande di adozione di ordinanze concernenti sanzioni e altre misure]	3

2017/C 402/04	Causa C-73/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Peter Puškár / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy (Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 7, 8 e 47 — Direttiva 95/46/CE — Articoli 1, 7 e 13 — Trattamento dei dati personali — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Redazione di un elenco di dati personali — Oggetto — Riscossione delle imposte — Lotta alla frode fiscale — Sindacato giurisdizionale — Tutela delle libertà e dei diritti fondamentali — Esperibilità del ricorso giurisdizionale a condizione di previo reclamo amministrativo — Ammissibilità di detto elenco quale mezzo di prova — Presupposti di liceità di un trattamento dei dati personali — Esecuzione di compiti di interesse pubblico del responsabile del trattamento)	4
2017/C 402/05	Causa C-164/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs / Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) — Cessione di beni — Autoveicoli — Contratto di leasing finanziario con opzione d'acquisto)	5
2017/C 402/06	Causa C-273/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Agenzia delle Entrate / Federal Express Europe Inc. [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Direttiva 2006/112/CE — Esenzione dall'IVA — Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e articolo 144 — Franchigia dai dazi all'importazione delle merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale — Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni — Normativa nazionale che assoggetta all'IVA le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili]	6
2017/C 402/07	Causa C-341/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Hanssen Beleggingen BV / Tanja Prast-Knippling (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale — Articolo 2, paragrafo 1 — Competenza dei giudici del domicilio del convenuto — Articolo 22, punto 4 — Competenza esclusiva in materia di registrazione e validità di titoli di proprietà intellettuale — Controversia volta ad accertare la legittima iscrizione di una persona quale titolare di un marchio)	6
2017/C 402/08	Causa C-437/16 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 ottobre 2017 — Wolf Oil Corp. / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), SCT Lubricants UAB (Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo CHEMPIOIL — Marchio figurativo anteriore CHAMPION — Rigetto dell'opposizione)	7
2017/C 402/09	Causa C-405/17 P: Impugnazione proposta il 4 luglio 2017 da Krassimira Georgieva Mladenova avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 aprile 2017, Causa T-814/16, Krassimira Georgieva Mladenova/Parlamento europeo	7
2017/C 402/10	Causa C-492/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Tübingen (Germania) l'11 agosto 2017 — Südwestrundfunk / Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte	8
2017/C 402/11	Causa C-493/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverfassungsgericht (Germania) il 15 agosto 2017 — Heinrich Weiss e a.	9

2017/C 402/12	Causa C-511/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 21 agosto 2017 — Lintner Györgyné / UniCredit Bank Hungary Zrt.	11
2017/C 402/13	Causa C-527/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 5 settembre 2017 — LN	11
2017/C 402/14	Causa C-532/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) l'11 settembre 2017 — Wolfgang Wirth e a. / Thomson Airways Ltd.	12
2017/C 402/15	Causa C-540/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 settembre 2017 — Bundesrepublik Deutschland / Adel Hamed	13
2017/C 402/16	Causa C-541/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 settembre 2017 — Bundesrepublik Deutschland / Amar Omar	14
2017/C 402/17	Causa C-544/17 P: Impugnazione proposta il 18 settembre 2017 dalla BPC Lux 2 Sàrl e altri avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 luglio 2017, causa T-812/14, BPC Lux 2 Sàrl e altri/ Commissione europea	15
2017/C 402/18	Causa C-554/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt (Svezia) il 21 settembre 2017 — Rebecka Jonsson / Société du Journal L'Est Républicain	15
2017/C 402/19	Causa C-555/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 22 settembre 2017 — 2M-Locatel A/S / Skatteministeriet	16
2017/C 402/20	Causa C-557/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 22 settembre 2017 — Y.Z. e a., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie	17
2017/C 402/21	Causa C-567/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 26 settembre 2017 — UAB «Bene Factum» / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos	17
2017/C 402/22	Causa C-571/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 28 settembre 2017 — Openbaar Ministerie / Samet Ardic	18
2017/C 402/23	Causa C-591/17: Ricorso proposto il 12 ottobre 2017 — Repubblica d'Austria / Repubblica federale di Germania	18
2017/C 402/24	Causa C-347/15: Ordinanza del presidente della Corte del 29 agosto 2017 — Commissione europea / Repubblica d'Austria	19
2017/C 402/25	Causa C-592/16: Ordinanza del presidente della Corte del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Cabinet d'Orthopédie Stainier SPRL / Stato belga	20
2017/C 402/26	Causa C-130/17: Ordinanza del presidente della Corte dell'11 settembre 2017 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria	20
Tribunale		
2017/C 402/27	Causa T-211/14 RENV: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2017 — Klement/UAMI — Bullerjan (Forma di un forno) («Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea tridimensionale — Forma di un forno — Uso effettivo del marchio — Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Natura dell'uso del marchio — Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»)	21

2017/C 402/28	Causa T-233/15: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2017 — Cofra/ EUIPO — Armand Thiery (1841) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo 1841 — Marchio nazionale denominativo anteriore AD-1841-TY — Impedimento relativo alla registrazione — Uso effettivo del marchio anteriore — Presa in considerazione di prove complementari — Articolo 57, paragrafo 2, e articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [ora articolo 64, paragrafo 2, e articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] — Regola 40, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95 [ora articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/1430] — Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001) — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001)] . . .	22
2017/C 402/29	Causa T-435/15: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2017 — Kolachi Raj Industrial / Commissione [«Dumping — Importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine — Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Cina — Regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 — Articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Operazioni di assemblaggio — Provenienza e origine dei pezzi di biciclette — Certificati di origine — Insufficiente valore probatorio — Costi di fabbricazione dei pezzi di biciclette»]	23
2017/C 402/30	Causa T-670/15: Sentenza del Tribunale dell'11 ottobre 2017 — Osho Lotus Commune / EUIPO — Osho International Foundation (OSHO) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo OSHO — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere descrittivo — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Assenza di contrarietà all'ordine pubblico — Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	24
2017/C 402/31	Causa T-184/16: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2017 — NRJ Group / EUIPO — Sky International (SKY ENERGY) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SKY ENERGY — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore NRJ — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	24
2017/C 402/32	Causa T-281/16: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2017 — Solelec e a. / Parlamento [«Appalti pubblici di lavori — Gara d'appalto — Lavori di elettricità (correnti forti) nell'ambito del progetto di ampliamento e ristrutturazione dell'edificio Konrad Adenauer del Parlamento a Lussemburgo — Rigoetto dell'offerta di un offerente e aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Errore manifesto di valutazione — Criteri di selezione — Capacità tecnica e professionale — Criteri di aggiudicazione — Offerta anormalmente bassa — Valore dell'appalto»]	25
2017/C 402/33	Causa T-316/16: Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2017 — Moravia Consulting spol. / EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-554S) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea SDC-554S — Marchio nazionale denominativo anteriore non registrato SDC-554S — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] — Prove che dimostrano il contenuto del diritto nazionale — Regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/1430] — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»]	26

2017/C 402/34	<p>Causa T-317/16: Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2017 — Moravia Consulting/EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-888TII RU) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea SDC-888TII RU — Marchio nazionale denominativo anteriore non registrato SDC-888TII RU — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2017/1001] — Prove che dimostrano il contenuto del diritto nazionale — Regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/1430] — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»]</p>	27
2017/C 402/35	<p>Causa T-318/16: Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2017 — Moravia Consulting/ EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-444S) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea SDC-444S — Marchio nazionale denominativo anteriore non registrato SDC-444S — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] — Prove che dimostrano il contenuto del diritto nazionale — Regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/1430] — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»]</p>	28
2017/C 402/36	<p>Causa T-382/16: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2017 — Asna/ EUIPO — Wings Software (ASNA WINGS) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ASNA WINGS — Marchio Benelux denominativo anteriore WINGS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001] — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»]</p>	28
2017/C 402/37	<p>Causa T-386/16: Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2017 — Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo / EUIPO — Zanini Porte (silente PORTE & PORTE) [«Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell’Unione europea figurativo silente PORTE & PORTE — Uso effettivo — Luogo dell’uso — Natura dell’uso — Uso da parte di terzi — Dichiarazione di decadenza — Diritti della difesa — Articoli 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»]</p>	29
2017/C 402/38	<p>Causa T-434/16: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2017 — Sensi Vigne & Vini/ EUIPO — El Grifo (CONTADO DEL GRIFO) {«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CONTADO DEL GRIFO — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore EL GRIFO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»}</p>	30
2017/C 402/39	<p>Causa T-572/16: Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2017 — Brouillard/ Commissione («Funzione pubblica — Assunzione — Bando di concorso — Concorso generale EPSO/AD/306/15 — Giuristi linguisti di lingua francese presso la Corte di giustizia dell’Unione europea — Candidatura per via elettronica — Preselezione in base alle qualifiche — Diplomi richiesti — Livello di studi corrispondente a una formazione giuridica completa seguita presso un istituto d’istruzione superiore belga, francese o lussemburghese — Diploma di master 2 in diritto, economia, gestione, indirizzo diritto privato, specializzazione giurista linguista — Rilascio a seguito di un “accreditamento dell’apprendimento precedente” — Diniego di ammissione a partecipare alle prove di un concorso — Ricorso di annullamento — Contenuto del ricorso — Irricevibilità — Capacità professionale — Requisito di una formazione giuridica completa — Riconoscimento di diplomi»)</p>	30

2017/C 402/40	Causa T-656/16: Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2017 – PM / ECHA («REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle PMI — Determinazione delle dimensioni dell'impresa — Verifica da parte dell'ECHA della dichiarazione dell'impresa — Richiesta di elementi di prova che dimostrano lo status di PMI — Decisione che impone un onere amministrativo»)	31
2017/C 402/41	Causa T-704/16: Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2017 — Murka / EUIPO (SCATTER SLOTS) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SCATTER SLOTS — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001]] . . .	32
2017/C 402/42	Causa T-878/16: Sentenza del Tribunale 6 ottobre 2017 — Karelia/EUIPO (KARELIA) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo KARELIA — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]]	32
2017/C 402/43	Causa T-737/14 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 28 settembre 2017 — Vnesheconombank / Consiglio («Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)	33
2017/C 402/44	Causa T-170/16: Ordinanza del Tribunale 11 ottobre 2017 — Guardian Glass España, Central Vidriera / Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Vantaggi fiscali concessi da un ente locale di uno Stato membro — Regime di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato interno — Esecuzione della decisione — Obbligo di verificare la situazione individuale dei beneficiari — Assenza di presa di posizione della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)	34
2017/C 402/45	Causa T-207/16: Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Commissione («Ricorso di annullamento — Atti mai adottati — Domanda di non luogo a statuire — Domanda di interpretazione del ricorso come diretto contro un atto diverso dagli atti impugnati — Rigetto — Manifesta irricevibilità»)	34
2017/C 402/46	Causa T-366/16: Ordinanza del Tribunale del 27 settembre 2017 — Gaki/Europol («Ricorso di annullamento e di risarcimento — Inosservanza dei requisiti di forma — Domande dirette ad ottenere la pronuncia di un'ingiunzione — Irricevibilità manifesta — Incompetenza manifesta — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»)	35
2017/C 402/47	Causa T-841/16: Ordinanza del Tribunale del 10 ottobre 2017 — Alex / Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Finanziamento di un progetto di sviluppo urbano — Denuncia — Procedimento preliminare d'esame — Decisione della Commissione che constata l'insussistenza di un aiuto di Stato — Ricorso che contesta la fondatezza della decisione della Commissione — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità»)	36
2017/C 402/48	Causa T-211/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 settembre 2017 — Amplexor Luxembourg/Commissione («Procedimento sommario — Appalti pubblici di servizi — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell'urgenza»)	36
2017/C 402/49	Causa T-244/17 R II: Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 settembre 2017 — António Conde & Companhia/Commissione («Provvedimenti provvisori — Peschereccio — Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale — Ricevibilità — Fatti nuovi — Mutamento delle circostanze — Domanda di provvedimenti provvisori — Difetto di interesse»)	37

2017/C 402/50	Causa T-579/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 settembre 2017 — Wall Street Systems UK / BCE («Procedimento sommario — Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara — Fornitura di un sistema di gestione della tesoreria — Rigetto dell'offerta di un partecipante alla gara e aggiudicazione dell'appalto a un altro partecipante — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)	37
2017/C 402/51	Causa T-156/17: Ricorso proposto l'11 settembre 2017 — L/Parlamento	38
2017/C 402/52	Causa T-520/17: Ricorso proposto il 6 agosto 2017 — Gestvalor 2040 e altri/CRU	39
2017/C 402/53	Causa T-553/17: Ricorso proposto il 16 agosto 2017 — Cambra Abaurrea/Parlamento e altri	39
2017/C 402/54	Causa T-585/17: Ricorso proposto il 29 agosto 2017 — Alonso Goñi e altri/CRU	40
2017/C 402/55	Causa T-596/17: Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Balti Gaas / Commissione	41
2017/C 402/56	Causa T-617/17: Ricorso proposto il 7 settembre 2017 — Vialto Consulting / Commissione	42
2017/C 402/57	Causa T-620/17: Ricorso proposto l'8 Settembre 2017 – Teollisuuden Voima / Commissione	43
2017/C 402/58	Causa T-642/17: Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — González Buñuel e altri/CRU	44
2017/C 402/59	Causa T-648/17: Ricorso proposto il 22 settembre 2017 — Dadimer e altri / CRU	45
2017/C 402/60	Causa T-649/17: Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — ViaSat/Commissione europea	45
2017/C 402/61	Causa T-651/17: Ricorso proposto il 22 settembre 2017 — Stata / EUIPO — Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pistola a spruzzo)	46
2017/C 402/62	Causa T-655/17: Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — Inditex / EUIPO — Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)	47
2017/C 402/63	Causa T-656/17: Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Jacob (Dr. Jacob's essentials)	48
2017/C 402/64	Causa T-658/17: Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — Stichting Against Child Trafficking/OLAF	48
2017/C 402/65	Causa T-665/17: Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)	49
2017/C 402/66	Causa T-672/17: Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — Mamas and Papas/EUIPO — Wall-Budden (Imbottiture per culle)	50
2017/C 402/67	Causa T-676/17: Ricorso proposto il 2 ottobre 2017 — UN / Commissione	51
2017/C 402/68	Causa T-681/17: Ricorso proposto il 2 ottobre 2017 — Khadi and Village Industries Commission / EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi)	52
2017/C 402/69	Causa T-682/17: Ricorso proposto il 2 ottobre 2017 — Khadi and Village Industries Commission / EUIPO — BNP Best Natural Products (khadi Naturprodukte aus Indien)	52

2017/C 402/70	Causa T-683/17: Ricorso proposto il 2 ottobre 2017 — Khadi and Village Industries Commission / EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda)	53
2017/C 402/71	Causa T-691/17: Ricorso proposto il 28 settembre 2017 — hoechstmass Balzer/EUIPO (Forma di un metro a nastro)	54
2017/C 402/72	Causa T-694/17: Ricorso proposto il 10 ottobre 2017 — Link Entertainment/EUIPO — García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS)	55
2017/C 402/73	Causa T-74/17: Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2017 — Danjaq / EUIPO — Formosan (Shaken, not stirred)	55

Rettifiche

2017/C 402/74	Rettifica alla comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-499/17 (<i>GU C 330 del 2.10.2017</i>)	56
2017/C 402/75	Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T- 501/17 (<i>GU C 338 del 9.10.2017</i>)	57

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2017/C 402/01)

Ultima pubblicazione

GU C 392 del 20.11.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 382 del 13.11.2017

GU C 374 del 6.11.2017

GU C 369 del 30.10.2017

GU C 357 del 23.10.2017

GU C 347 del 16.10.2017

GU C 338 del 9.10.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos teismas — Lituania) — «LitSpecMet» UAB / «Vilniaus lokomotyvų remonto depas» UAB

(Causa C-567/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo 9 — Nozione di «amministrazione aggiudicatrice» — Società il cui capitale è detenuto da un'amministrazione aggiudicatrice — Operazioni interne al gruppo)

(2017/C 402/02)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos teismas

Parti

Ricorrente: «LitSpecMet» UAB

Convenuta: «Vilniaus lokomotyvų remonto depas» UAB

Con l'intervento di: «Plienmetas» UAB

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, deve essere interpretato nel senso che una società che, da un lato, è detenuta interamente da un'amministrazione aggiudicatrice la cui attività consiste nel soddisfare esigenze di interesse generale e che, dall'altro, effettua sia operazioni per tale amministrazione aggiudicatrice sia operazioni sul mercato concorrenziale, deve essere qualificata come «organismo di diritto pubblico» ai sensi di tale disposizione, purché le attività di tale società siano necessarie affinché detta amministrazione aggiudicatrice possa esercitare la sua attività e, al fine di soddisfare esigenze di interesse generale, tale società si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. Non incide, a tale riguardo, il fatto che il valore delle operazioni interne possa in futuro rappresentare meno del 90 %, o una parte non essenziale, del fatturato totale della società.

⁽¹⁾ GU C 27 del 25.1.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Nintendo Co. Ltd / BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

(Cause riunite C-24/16 e C-25/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), articolo 79, paragrafo 1, nonché articoli 82, 83, 88 e 89 — Azione per contraffazione — Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello comunitario — Nozione di «citazione» — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 6, punto 1 — Competenza in relazione al convenuto domiciliato al di fuori dello Stato membro del foro — Estensione territoriale della competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari — Regolamento (CE) n. 864/2007 — Articolo 8, paragrafo 2 — Legge applicabile alle domande di adozione di ordinanze concernenti sanzioni e altre misure]

(2017/C 402/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Nintendo Co. Ltd

Convenute: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA

Dispositivo

- 1) Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in combinato disposto con l'articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che in circostanze, quali quelle dei procedimenti principali, in cui la competenza internazionale di un tribunale dei disegni e modelli comunitari adito con un'azione per contraffazione sia basata, rispetto a un primo convenuto, sull'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e, rispetto a un secondo convenuto, stabilito in un altro Stato membro, su detto articolo 6, punto 1, in combinato disposto con l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, per il motivo che tale secondo convenuto fabbrica e fornisce al primo i prodotti che quest'ultimo commercializza, detto tribunale può, su istanza del ricorrente, emettere ordinanze nei confronti del secondo convenuto, aventi ad oggetto le misure di cui all'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, che coprano anche le condotte di tale secondo convenuto diverse da quelle connesse alla summenzionata catena di forniture e abbiano portata estesa a tutto il territorio dell'Unione europea.
- 2) L'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 dev'essere interpretato nel senso che un terzo che, senza il consenso del titolare dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario, utilizzi, anche attraverso il proprio sito Internet, le immagini di prodotti corrispondenti a un tale disegno o modello — in sede di legittima vendita di prodotti destinati ad essere utilizzati quali accessori di prodotti specifici del titolare dei diritti conferiti da tale disegno o modello, al fine di spiegare o dimostrare l'impiego congiunto dei prodotti così messi in vendita e dei prodotti specifici del titolare di detti diritti — compie un atto di riproduzione a fini di «citazione» ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 1, lettera c). Un simile atto è autorizzato, ai sensi di detta disposizione, se rispetta le condizioni cumulative stabilite dalla medesima, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

- 3) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione», ai sensi di tale disposizione, si riferisce al paese del luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno. In circostanze in cui a uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione compiuti in diversi Stati membri, per identificare il fatto che ha dato origine al danno occorre non già riferirsi a ciascun atto di contraffazione contestato, bensì valutare complessivamente la condotta di detto convenuto, al fine di determinare il luogo in cui l'atto di contraffazione iniziale, che è all'origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto da quest'ultimo.

⁽¹⁾ GU C 145 del 25.4.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Peter Puškár / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy

(Causa C-73/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 7, 8 e 47 — Direttiva 95/46/CE — Articoli 1, 7 e 13 — Trattamento dei dati personali — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Redazione di un elenco di dati personali — Oggetto — Riscossione delle imposte — Lotta alla frode fiscale — Sindacato giurisdizionale — Tutela delle libertà e dei diritti fondamentali — Esperibilità del ricorso giurisdizionale a condizione di previo reclamo amministrativo — Ammissibilità di detto elenco quale mezzo di prova — Presupposti di liceità di un trattamento dei dati personali — Esecuzione di compiti di interesse pubblico del responsabile del trattamento)

(2017/C 402/04)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Peter Puškár

Resistenti: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy

Dispositivo

- 1) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordina la possibilità di esperire un ricorso giurisdizionale, da parte di una persona che afferma sia stato violato il suo diritto alla tutela dei dati personali garantito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al previo esaurimento dei rimedi disponibili dinanzi alle autorità amministrative nazionali, a condizione che le modalità concrete di esercizio di detti rimedi non pregiudichino eccessivamente il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice di cui a tale disposizione. È importante, in particolare, che l'esaurimento dei rimedi disponibili dinanzi alle autorità amministrative nazionali non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, produca la sospensione della prescrizione dei diritti considerati e non provochi costi eccessivi.
- 2) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale respinga, quale mezzo di prova di una violazione della tutela dei dati personali conferita dalla direttiva 95/46, un elenco, quale l'elenco controverso, presentato dalla persona interessata e contenente dati personali di quest'ultima, qualora tale persona si sia procurata l'elenco senza il consenso, richiesto per legge, del responsabile del trattamento di detti dati, a meno che tale rigetto sia previsto dalla normativa nazionale e rispetti al tempo stesso il contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo e il principio di proporzionalità.

- 3) L'articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un trattamento dei dati personali da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini della riscossione delle imposte e della lotta alla frode fiscale, come quello a cui si procede con la redazione di un elenco di persone del tipo oggetto del procedimento principale, senza il consenso delle persone interessate, a condizione, da un lato, che a tali autorità siano stati affidati compiti di interesse pubblico dalla normativa nazionale ai sensi di detta disposizione, la redazione di tale elenco e l'iscrizione in quest'ultimo del nome delle persone interessate siano effettivamente idonee e necessarie al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e sussistano elementi sufficienti per presumere che le persone interessate figurino a ragione in tale elenco e, dall'altro lato, che siano soddisfatte tutte le condizioni di liceità di tale trattamento dei dati personali imposte dalla direttiva 95/46.

(¹) GU C 165 del 10.5.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs / Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd

(Causa C-164/16) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) — Cessione di beni — Autoveicoli — Contratto di leasing finanziario con opzione d'acquisto)

(2017/C 402/05)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Convenuta: Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd

Dispositivo

L'espressione «contratto di locazione accompagnato dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata», di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che si applica ad un contratto tipo di locazione con opzione di acquisto, qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l'esercizio dell'opzione risulta l'unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

(¹) GU C 191 del 30.5.2016.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Agenzia delle Entrate / Federal Express Europe Inc.

(Causa C-273/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Direttiva 2006/112/CE — Esenzione dall'IVA — Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e articolo 144 — Franchigia dai dazi all'importazione delle merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale — Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni — Normativa nazionale che assoggetta all'IVA le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili]

(2017/C 402/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Agenzia delle Entrate

Controricorrente: Federal Express Europe Inc.

Dispositivo

Il combinato disposto dell'articolo 144 e dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prescrive, per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, non soltanto che il loro valore sia compreso nella base imponibile, ma anche che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in dogana, all'atto dell'importazione.

⁽¹⁾ GU C 343 del 19.9.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Hanssen Beleggingen BV / Tanja Prast-Knipping

(Causa C-341/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale — Articolo 2, paragrafo 1 — Competenza dei giudici del domicilio del convenuto — Articolo 22, punto 4 — Competenza esclusiva in materia di registrazione e validità di titoli di proprietà intellettuale — Controversia volta ad accertare la legittima iscrizione di una persona quale titolare di un marchio)

(2017/C 402/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Hanssen Beleggingen BV

Convenuta: Tanja Prast-Knipping

Dispositivo

L'articolo 22, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non si applica alle controversie volte a determinare se una persona sia stata legittimamente registrata come titolare di un marchio.

⁽¹⁾ GU C 326 del 5.9.2016.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 ottobre 2017 — Wolf Oil Corp. / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), SCT Lubricants UAB

(Causa C-437/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo CHEMPIOIL — Marchio figurativo anteriore CHAMPION — Rigetto dell'opposizione)

(2017/C 402/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wolf Oil Corp. (rappresentanti: P. Maeyaert e J. Muyldermans, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: L. Rampini, agente), SCT Lubricants UAB (rappresentante: S. Labesius, Rechtsanwalt)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Wolf Oil Corp. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 428 del 21.11.2016.

Impugnazione proposta il 4 luglio 2017 da Krassimira Georgieva Mladenova avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 aprile 2017, Causa T-814/16, Krassimira Georgieva Mladenova/ Parlamento europeo

(Causa C-405/17 P)

(2017/C 402/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Krassimira Georgieva Mladenova

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Con ordinanza del 10 ottobre 2017, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Tübingen (Germania) l'11 agosto 2017 — Südwestrundfunk / Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte

(Causa C-492/17)

(2017/C 402/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Tübingen

Parti

Creditore e ricorrente / resistente: Südwestrundfunk

Debitori e resistenti / ricorrenti: Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la normativa nazionale del Baden-Württemberg, del 18 ottobre 2011, sulla validità della convenzione statale sul canone radiotelevisivo (RdFunkBeitrStVtrBW) del 17 dicembre 2010, da ultimo modificata dall'articolo 4 della Diciannovesima convenzione statale modificativa sul servizio di radiodiffusione del 3 dicembre 2015 (legge del 23 febbraio 2016 — GBl. pag. 126, in particolare pag. 129), sia incompatibile con il diritto dell'Unione, nella parte in cui il canone riscosso in base a tale legge dal 1° gennaio 2013, in linea di principio, incondizionatamente da qualsiasi soggetto adulto residente nel Land tedesco del Baden-Württemberg a favore delle emittenti SWR e ZDF, costituisca un aiuto a favore di tali emittenti radiotelevisive del servizio pubblico, discriminatorio nei confronti delle emittenti private e in contrasto con il diritto dell'Unione esclusivamente. Se gli articoli 107 e 108 TFUE debbano essere interpretati nel senso che detta legge, riguardante il canone, necessitasse di approvazione da parte della Commissione e se, in difetto, sia inefficace.
- 2) Se gli articoli 107 e 108 TFUE debbano essere interpretati nel senso che comprendano la disciplina di cui alla menzionata legge nazionale (RdFunkBeitrStVtrBW), per effetto della quale, in linea di principio, ogni adulto residente nel Baden-Württemberg è tenuto incondizionatamente alla corresponsione di un canone esclusivamente a favore di emittenti radiotelevisive del servizio pubblico, costituendo detto canone un aiuto discriminatorio in contrasto con il diritto dell'Unione che esclude, sotto il profilo tecnico, emittenti di Stati membri dell'UE, dal momento che i canoni vengono utilizzati per allestire uno standard di trasmissione concorrente (monopolio DVB-T2), non accessibile per da parte di emittenti straniere. Se gli articoli 107 e 108 TFUE debbano essere interpretati nel senso che comprendano anche i finanziamenti non diretti, tra cui altri privilegi economicamente rilevanti (facoltà di emettere direttamente titoli esecutivi, facoltà di agire sia come impresa economica sia come pubblica autorità, posizione di vantaggio rispetto alla determinazione dei debiti).
- 3) Se sia compatibile con il principio della parità di trattamento e il divieto di aiuti discriminatori una situazione in cui, sulla base di una legge nazionale del Land Baden-Württemberg, un'emittente televisiva tedesca organizzata sotto forma di autorità per il servizio pubblico, operante tuttavia in concorrenza con emittenti private sul mercato della pubblicità, goda rispetto a queste ultime di un trattamento privilegiato, nel senso di non essere tenuta, al pari dei suoi concorrenti privati, ad adire l'autorità giudiziaria ordinaria per rendere esecutivi i crediti vantati nei confronti degli utenti, prima di procedere all'esecuzione forzata, bensì possa emettere direttamente titoli esecutivi senza necessità di ricorrere al giudice.
- 4) Se sia compatibile con l'articolo 10 della CEDU / l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali (libertà d'informazione) che uno Stato membro preveda, come nella legge nazionale adottata dal Land Baden-Württemberg, che un'emittente televisiva organizzata come pubblica autorità possa esigere da ogni soggetto adulto residente nella zona di radiodiffusione, pena l'irrogazione di un'ammenda, un canone per il finanziamento proprio di tale emittente, a prescindere dalla circostanza che l'interessato possieda o meno un apparecchio di ricezione o che utilizzi solo altre emittenti, segnatamente straniere o comunque private.

- 5) Se la legge nazionale «RdFunkBeitrStVtrBW», in particolare gli articoli 2 e 3, sia compatibile con i principi di diritto dell'Unione della parità di trattamento e di non discriminazione, nella parte in cui il canone che ciascun abitante è tenuto a versare incondizionatamente per il finanziamento delle emittenti televisive del servizio pubblico grava su un nucleo monogenitore con una quota pro capite pari a un multiplo della cifra dovuta da un membro di un nucleo di persone conviventi. Se la direttiva 2004/113/CE⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che comprenda parimenti il canone controverso nella specie e che, a tal fine, sia sufficiente uno svantaggio indiretto, considerato che sulla base dei dati reali i soggetti cui viene addebitato un onere più gravoso sono per il 90 % donne.
- 6) Se la legge nazionale «RdFunkBeitrStVtrBW», in particolare gli articoli 2 e 3, sia compatibile con i principi di diritto dell'Unione della parità di trattamento e di non discriminazione, nella parte in cui il canone che ciascun abitante è tenuto a versare incondizionatamente per il finanziamento di un'emittente televisiva del servizio pubblico grava parimenti su coloro che, per motivi professionali, necessitano di una seconda residenza in misura pari al doppio di quello versato da altri lavoratori.
- 7) Se la legge nazionale «RdFunkBeitrStVtrBW», in particolare gli articoli 2 e 3, sia compatibile con il principio di diritto dell'Unione della parità di trattamento e di non discriminazione e con la libertà di stabilimento sancita dal diritto dell'Unione, nella parte in cui il canone che ciascun abitante è tenuto a versare incondizionatamente per il finanziamento di un'emittente televisiva del servizio pubblico grava sugli utenti in modo tale che un cittadino tedesco in prossimità del confine con lo Stato membro dell'UE limitrofo, con pari possibilità di ricezione, è tenuto al pagamento del canone esclusivamente in funzione della posizione della sua abitazione, mentre un cittadino tedesco immediatamente al di là del confine non è soggetto ad alcun canone, e allo stesso modo al cittadino UE straniero che per motivi professionali debba stabilirsi nelle immediate vicinanze di un confine interno UE si trova soggetto al canone medesimo, laddove ne resta invece esente il cittadino UE abitante appena oltre il confine, sebbene entrambi non siano interessati alla ricezione dell'emittente tedesca.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373, pag. 37).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverfassungsgericht (Germania) il 15 agosto 2017 — Heinrich Weiss e a.

(Causa C-493/17)

(2017/C 402/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverfassungsgericht

Parti

Ricorrenti: Heinrich Weiss, Jürgen Heraeus, Patrick Adenauer, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Peter Gauweiler, Johann Heinrich von Stein, Gunnar Heinsohn, Otto Michels, Reinhold von Eben-Worlée, Michael Göde, Dagmar Metzger, Karl-Heinz Hauptmann, Stefan Städter, Markus C. Kerber e a.

Resistenti: Bundesregierung, Bundestag, Banca centrale europea, Deutsche Bundesbank

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10)⁽¹⁾ — come modificata dalla decisione (UE) 2015/2101 della Banca centrale europea, del 5 novembre 2015, che modifica la decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/33)⁽²⁾, dalla decisione (UE) 2016/702 della Banca centrale europea, del 18 aprile 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2016/8)⁽³⁾, nonché dalla decisione (UE) 2016/1041 della Banca centrale europea, del 22 giugno 2016, relativa all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e che abroga la decisione (UE) 2015/300 (BCE/2016/18)⁽⁴⁾ -, ovvero le modalità di esecuzione della decisione sopra citata, violino l'articolo 123, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Se violi, in particolare, l'articolo 123, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea il fatto che, nell'ambito del Programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (PSPP),

- a) determinati dettagli sugli acquisti siano comunicati in modo tale da far nascere nei mercati la certezza di fatto che l'Eurosistema acquisterà in parte i titoli che saranno emessi dagli Stati membri;
 - b) non sia reso noto, nemmeno a posteriori, alcun dettaglio relativo al rispetto di termini minimi tra l'emissione di uno strumento di debito sul mercato primario e il suo acquisto sul mercato secondario, di modo che non è possibile un controllo giudiziale a tale riguardo;
 - c) tutti i titoli acquistati non siano nuovamente venduti, bensì vengano detenuti sino alla scadenza finale e siano quindi sottratti al mercato;
 - d) l'Eurosistema acquisti titoli di debito negoziabili nominali con un tasso di rendimento a scadenza negativo.
- 2) Se la decisione di cui alla questione 1) violi comunque l'articolo 123 TFUE nel caso in cui, a causa del cambiamento delle condizioni sui mercati finanziari, e in particolare a seguito di una riduzione della disponibilità di titoli di debito acquistabili, il proseguimento della sua esecuzione richieda un costante allentamento delle regole di acquisto originarie e i limiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per un programma di acquisto di titoli, come quello rappresentato dal PSPP, perdano la loro efficacia.
- 3) Se la decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, nella versione attualmente in vigore, menzionata nella questione 1), violi l'articolo 119 e l'articolo 127, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché gli articoli da 17 a 24 del Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per il fatto che essa travalica il mandato conferito dalle suddette norme alla Banca centrale europea ai fini della politica monetaria, invadendo pertanto la sfera di competenza degli Stati membri.

Se si configuri un travalicamento del mandato conferito alla Banca centrale europea a motivo, in particolare, del fatto che:

- a) la decisione di cui alla questione 1) influisce in modo rilevante sulle condizioni di rifinanziamento degli Stati membri, a causa del volume del PSPP, che alla data del 12 maggio 2017 ammontava a 1 534,8 miliardi di euro;
 - b) la decisione di cui alla questione 1), in considerazione del miglioramento delle condizioni di rifinanziamento degli Stati membri menzionato alla lettera a) e dei suoi effetti sulle banche commerciali, non solo ha conseguenze politico-economiche indirette, bensì i suoi effetti oggettivamente accertabili indicano che la finalità politico-economica del programma si pone quantomeno sullo stesso piano rispetto alla finalità di politica monetaria;
 - c) la decisione di cui alla questione 1) viola il principio di proporzionalità in ragione del suo forte impatto politico-economico;
 - d) a causa della mancanza di una motivazione specifica, la decisione di cui alla questione 1) non può essere verificata sotto il profilo del persistere della sua necessità e proporzionalità nel corso della sua esecuzione, che si protrae da oltre due anni.
- 4) Se la decisione di cui alla questione 1) violi in ogni caso gli articoli 119 e 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, nonché gli articoli da 17 a 24 del Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per il fatto che il suo volume, la sua esecuzione che si protrae da oltre due anni, e i risultanti effetti politico-economici danno adito a un diverso modo di considerare la necessità e la proporzionalità del PSPP, e che pertanto detta decisione, a partire da un certo momento, rappresenta un travalicamento del mandato politico-monetario della Banca centrale europea.

- 5) Se l'illimitata ripartizione dei rischi tra le banche centrali nazionali dell'Eurosistema in caso di perdite concernenti titoli delle amministrazioni centrali e degli emittenti ad esse parificati, forse instaurata dalla decisione di cui alla questione 1), violi gli articoli 123 e 125 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, qualora essa possa comportare la necessità di una ricapitalizzazione di banche centrali nazionali tramite fondi di bilancio.

⁽¹⁾ GU L 121, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 305, pag. 106.

⁽³⁾ GU L 121, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 169, pag. 14.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 21 agosto 2017 — Lintner Györgyné / UniCredit Bank Hungary Zrt.

(Causa C-511/17)

(2017/C 402/12)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Lintner Györgyné

Convenuta: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva concernente le clausole abusive⁽¹⁾ vada interpretato — anche in considerazione della normativa nazionale relativa alla rappresentanza processuale obbligatoria — nel senso che occorra esaminare individualmente ogni clausola contrattuale nella prospettiva della possibilità di considerarla abusiva, indipendentemente dalla circostanza che sia effettivamente necessario un esame del combinato disposto delle clausole del contratto per statuire in ordine alla richiesta formulata nella domanda.
- 2) Se invece, in senso opposto a quanto si espone nella prima questione, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva concernente le clausole abusive vada interpretato nel senso che occorre esaminare tutte le altre clausole del contratto per concludere che la clausola sulla quale si fonda la domanda è abusiva.
- 3) Nell'ipotesi di risposta affermativa alla seconda questione, se da ciò consegua che, per poter determinare il carattere abusivo della clausola in parola, occorra l'esame complessivo del contratto, sicché il carattere abusivo di ciascuno degli elementi del contratto va esaminato autonomamente e indipendentemente dalla clausola impugnata nella domanda.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29; rettifica in GU 2015, L 137, pag. 13).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 5 settembre 2017 — LN

(Causa C-527/17)

(2017/C 402/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: LN

Altra parte nel procedimento: Deutsches Patent- und Markenamt

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che, ai fini del regolamento, un'autorizzazione rilasciata a norma della direttiva 93/42/CEE⁽²⁾ per una combinazione dispositivo medico medicinale ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 4, deve essere equiparata a una valida autorizzazione di immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/83/CE⁽³⁾ quando la qualità, la sicurezza e l'utilità del costituente medicamentoso sono state esaminate in conformità della direttiva 2001/83/CE nell'ambito della procedura di autorizzazione ai sensi dell'allegato I, punto 7.4, primo comma, della direttiva 93/42/CEE presso un'autorità per i medicinali di uno Stato membro dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 152, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) l'11 settembre 2017 — Wolfgang Wirth e a. / Thomson Airways Ltd.

(Causa C-532/17)

(2017/C 402/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Attori: Wolfgang Wirth, Theodor Mülder, Ruth Mülder, Gisela Wirth

Convenuta: Thomson Airways Ltd.

Questione pregiudiziale

Se la nozione di «vettore aereo operativo» di cui al regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91⁽¹⁾ (in prosieguo: il «regolamento n. 261/2004»), debba essere interpretata nel senso che un vettore aereo il quale, nel quadro di un cosiddetto contratto di «wet lease», noleggi l'aeromobile ad altro vettore, unitamente all'equipaggio, per un numero di voli contrattualmente stabilito, senza tuttavia assumersi la principale responsabilità operativa per i voli in questione, indicando sulla conferma della prenotazione del passeggero la dicitura «operato da» tale vettore specifico, debba essere considerato quale vettore aereo operativo ai sensi del regolamento citato.

⁽¹⁾ GU L 46, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il
15 settembre 2017 — Bundesrepublik Deutschland / Adel Hamed**

(Causa C-540/17)

(2017/C 402/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Resistente: Adel Hamed

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione precluda ad uno Stato membro (nel caso di specie: la Germania) di respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale, qualora un altro Stato membro (nel caso di specie: la Bulgaria) abbia già concesso lo status di rifugiato in attuazione della facoltà prevista dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE ⁽¹⁾, ovvero della disciplina precedente di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85/CE ⁽²⁾, nel caso in cui il meccanismo della protezione internazionale, segnatamente le condizioni di vita dei rifugiati riconosciuti nell'altro Stato membro che abbia già concesso protezione internazionale al richiedente (nel caso di specie: la Bulgaria).
 - a) non soddisfatti i requisiti degli articoli 20 e seguenti della direttiva 2011/95/UE ⁽³⁾ e/o
 - b) violi l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ovvero l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
- 2) In caso di risposta affermativa ai quesiti a) o b) alla prima questione: se ciò valga anche nel caso in cui
 - a) ai rifugiati riconosciuti, nello Stato membro di riconoscimento (nel caso di specie: la Bulgaria) non siano prestati affatto mezzi di sussistenza ovvero in una misura molto contenuta rispetto agli altri Stati membri, senza che questi siano peraltro trattati diversamente dagli stessi cittadini dello Stato membro medesimo,
 - b) ai rifugiati riconosciuti, per quanto formalmente equiparati a detti cittadini quanto alle condizioni di vita, l'accesso alle prestazioni connesse a dette condizioni risulti di fatto più difficile e manchi un programma di integrazione adeguatamente dimensionato e adatto alle esigenze particolari della cerchia di persone interessate al fine di garantire una parità di trattamento di fatto con i cittadini.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

⁽²⁾ Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13).

⁽³⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il
15 settembre 2017 — Bundesrepublik Deutschland / Amar Omar**

(Causa C-541/17)

(2017/C 402/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Resistente: Amar Omar

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione precluda ad uno Stato membro (nel caso di specie: la Germania) di respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale, qualora un altro Stato membro (nel caso di specie: la Bulgaria) abbia già concesso lo status di rifugiato in attuazione della facoltà prevista dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE ⁽¹⁾, ovvero della disciplina precedente di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85/CE ⁽²⁾, nel caso in cui il meccanismo della protezione internazionale, segnatamente le condizioni di vita dei rifugiati riconosciuti nell'altro Stato membro che abbia già concesso protezione internazionale al richiedente (nel caso di specie: la Bulgaria).
 - a) non soddisfatti i requisiti degli articoli 20 e seguenti della direttiva 2011/95/UE ⁽³⁾ e/o
 - b) violi l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ovvero l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
- 2) In caso di risposta affermativa ai quesiti a) o b) alla prima questione: se ciò valga anche nel caso in cui
 - a) ai rifugiati riconosciuti, nello Stato membro di riconoscimento (nel caso di specie: la Bulgaria) non siano prestati affatto mezzi di sussistenza ovvero in una misura molto contenuta rispetto agli altri Stati membri, senza che questi siano peraltro trattati diversamente dagli stessi cittadini dello Stato membro medesimo,
 - b) ai rifugiati riconosciuti, per quanto formalmente equiparati a detti cittadini quanto alle condizioni di vita, l'accesso alle prestazioni connesse a dette condizioni risulti di fatto più difficile e manchi un programma di integrazione adeguatamente dimensionato e adatto alle esigenze particolari della cerchia di persone interessate al fine di garantire una parità di trattamento di fatto con i cittadini.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).

⁽²⁾ Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13).

⁽³⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

Impugnazione proposta il 18 settembre 2017 dalla BPC Lux 2 Sàrl e altri avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 luglio 2017, causa T-812/14, BPC Lux 2 Sàrl e altri/Commissione europea

(Causa C-544/17 P)

(2017/C 402/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BPC Lux 2 Sàrl e altri (rappresentanti: K. Bacon QC, B. Woogar, barrister, J. Webber, M. Steenson, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica portoghese

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale;
- rinviare la causa al Tribunale per un'ulteriore udienza sul merito;
- condannare la Commissione alle spese dei ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione ha ad oggetto l'ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2017 relativa alla causa T-812/14 BPC Lux 2 Sàrl/Commissione europea EU:T:2017:560 (in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso dei ricorrenti volto all'annullamento della decisione C(2014) 5682 final della Commissione relativa all'aiuto di Stato SA.39250 — Risoluzione del Banco Espírito Santo (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha considerato d'ufficio che i ricorrenti non avevano interesse all'annullamento e che, pertanto, il loro ricorso era irricevibile. I ricorrenti propongono ora un'impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia fondata sul motivo unico vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o avrebbe manifestazione snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi al medesimo.

Segnatamente, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che l'annullamento della decisione controversa non potesse avere alcun effetto sul procedimento nazionale poiché quest'ultimo riguardava questioni di diritto interno, mentre il presente procedimento verte su aspetti di diritto dell'Unione. Infatti, come di seguito indicato, tramite il loro avvocato portoghese i ricorrenti avevano fornito la prova, non contestata dalla Commissione né dalla Repubblica portoghese, che l'annullamento della decisione controversa avrebbe sostanzialmente aumentato la probabilità di successo nel ricorso giurisdizionale nazionale, con la conseguenza di attribuire loro il diritto all'annullamento della risoluzione del BES o al risarcimento dei danni. Nel giungere alla conclusione opposta e, dunque, negando ai giudici portoghesi la possibilità di esaminare direttamente la questione, il Tribunale avrebbe indebitamente sostituito il proprio apprezzamento dell'interpretazione del diritto nazionale a quello dei giudici portoghesi, e/o manifestamente snaturato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt (Svezia) il 21 settembre 2017 —
Rebecka Jonsson / Société du Journal L'Est Républicain**

(Causa C-554/17)

(2017/C 402/18)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea hovrätt

Parti

Ricorrente: Rebecka Jonsson

Resistente: Société du Journal L'Est Républicain

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007 ⁽¹⁾, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità osti all'applicazione di una disposizione nazionale ai sensi della quale la condanna alle spese processuali possa essere esclusa o ridotta ove le parti siano risultate in parte vittoriose e in parte soccombenti, ove la domanda si articoli su più capi ovvero nel caso in cui la domanda sia stata accolta soltanto in parte.
- 2) Qualora la questione sub 1. debba ricevere risposta affermativa, come debba essere intesa la nozione di «parte soccombente» di cui all'articolo 16 del regolamento.

⁽¹⁾ GU 2007, L 199, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 22 settembre 2017 — 2M-Locatel A/S / Skatteministeriet

(Causa C-555/17)

(2017/C 402/19)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: 2M-Locatel A/S

Resistente: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

Se la nomenclatura combinata nella tariffa doganale comune, contenuta nell'allegato 1 del regolamento (CE) della Commissione n. 1549/2006, del 17 ottobre 2006 ⁽¹⁾, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽²⁾ del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, e, in particolare,

- (i) il sottocapitolo «—Sintonizzatori video» della voce 8528,
- (ii) la sottovoce 8528 71 13 e
- (iii) la sottovoce 8528 71 90

debbano essere interpretati nel senso che un *prodotto* corrispondente alla descrizione del prodotto nella sottovoce 8528 71 13 e che sia in grado di captare, decodificare e elaborare segnali di Live TV trasmessi mediante tecnologia Internet, senza essere peraltro in grado di captare, decodificare e elaborare segnali televisivi di Live TV trasmessi via etere, via cavo o via satellite, *ricada* nella sottovoce 8528 71 13, nella sottovoce 8528 71 90 o in una terza sottovoce.

⁽¹⁾ GU 2006, L 301, pag. 1.

⁽²⁾ GU 1987, L 256, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 22 settembre 2017 — Y.Z. e a., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-557/17)

(2017/C 402/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Y.Z., Z.Z., Y.Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 16, paragrafo 2, parte iniziale e lettera a), della direttiva 2003/86/CE ⁽¹⁾ del Consiglio [...], del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare debba essere interpretato nel senso che esso osta alla revoca di un permesso di soggiorno rilasciato nel contesto del ricongiungimento familiare nel caso in cui il rilascio di detto titolo di soggiorno sia basato su dati fraudolenti, laddove il familiare non era a conoscenza della natura fraudolenta di detti dati.
- 2) Se l'articolo 9, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della direttiva 2003/109/CE ⁽²⁾ del Consiglio [...], del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo debba essere interpretato nel senso che esso osta alla revoca dello status di soggiornante di lungo periodo nel caso in cui l'acquisizione di tale status sia fondata su dati fraudolenti laddove il soggiornante di lungo periodo non era a conoscenza della natura fraudolenta di detti dati.

⁽¹⁾ GU 2003, L 251, pag. 12.

⁽²⁾ GU 2004, L 16, pag. 44.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 26 settembre 2017 — UAB «Bene Factum» / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-567/17)

(2017/C 402/21)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente e appellante: UAB «Bene Factum»

Resistente e appellato: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva del Consiglio 92/83/CEE ⁽¹⁾, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, debba essere interpretato nel senso che esso si applica a tutti i prodotti non destinati al consumo umano conformemente al loro previsto uso di base (diretto), a prescindere dal fatto che talune persone consumino prodotti cosmetici e di igiene personale, come quelli oggetto del caso di specie, come bevande alcoliche a fini inebrianti.

- 2) Se per la risposta alla prima questione sia rilevante la circostanza che il soggetto che ha importato i prodotti in parola da uno Stato membro sapesse che i prodotti contenenti alcool etilico denaturato, fabbricati su suo ordine e forniti (venduti) da terzi ai consumatori finali in Lituania, sono consumati da talune persone come bevande alcoliche, e che esso abbia quindi fabbricato ed etichettato detti prodotti tenendo conto di tale circostanza, al fine di venderne la maggior quantità possibile.

⁽¹⁾ GU 1992, L 316, pag. 21.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 28 settembre 2017 — Openbaar Ministerie / Samet Ardic

(Causa C-571/17)

(2017/C 402/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Convenuto: Samet Ardic

Questione pregiudiziale

Qualora la persona ricercata sia stata definitivamente dichiarata colpevole in un procedimento svolto in sua presenza e sia condannata ad una pena privativa della libertà la cui esecuzione è stata sospesa condizionalmente, se il procedimento successivo, in cui il giudice, senza la presenza della persona ricercata, disponga la revoca di detta sospensione a causa dell'inosservanza delle condizioni e della sottrazione al controllo e alla guida di un funzionario incaricato della sorveglianza (reclasseringsambtenaar), configuri un «processo terminato con la decisione», ai sensi dell'articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ 2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

Ricorso proposto il 12 ottobre 2017 — Repubblica d'Austria / Repubblica federale di Germania

(Causa C-591/17)

(2017/C 402/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d'Austria (rappresentante: G. Hesse, agente)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

— La Repubblica federale di Germania ha violato gli articoli 18, 34, 56 e 92 TFUE mediante l'imposta su auto private introdotta con la legge in materia di imposte sulle infrastrutture dell'8 giugno 2015 (BGBl. I, pag. 904), nella versione dell'articolo 1 della legge del 18 maggio 2017 (BGBl. I, pag. 1218), in combinato disposto con l'esenzione fiscale per i

detentori di auto private immatricolate in Germania introdotta nella legge relativa alle imposte sui veicoli nella versione pubblicata il 26 settembre 2002 (BGBl. I, pag. 3818) dalla seconda legge di modifica in materia di imposte sui trasporti dell'8 giugno 2015 (BGBl. I, pag. 901) e modificata, da ultimo, con la legge di modifica della seconda legge di modifica in materia di imposte sui trasporti del 6 giugno 2017 (BGBl. I, pag. 1493).

— Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Discriminazione indiretta in base alla nazionalità per effetto della compensazione dell'imposta sulle infrastrutture con un'esenzione per i detentori di veicoli immatricolati in Germania

La legge in materia di imposte sulle infrastrutture ha obbligato tutti gli utenti della rete autostradale tedesca al pagamento di un'imposta sulle infrastrutture, modulata in base alla classe di emissione del veicolo. Gli utenti stradali residenti in Germania hanno tuttavia ottenuto il rimborso quantomeno del medesimo importo tramite un'esenzione fiscale basata sulla legge relativa alle imposte sui veicoli. La relazione temporale e sostanziale tra l'imposta sulle infrastrutture e l'esenzione fiscale riguardante i veicoli avente importo (almeno) pari comporterebbe che di fatto soltanto gli utenti stradali stranieri sarebbero gravati dall'imposta sulle infrastrutture.

La Repubblica d'Austria ritiene che entrambe le misure in parola debbano essere esaminate congiuntamente ai sensi del diritto dell'Unione europea in ragione della loro inseparabilità temporale e sostanziale. La disciplina comporterebbe una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, che richiede una giustificazione ai sensi dell'articolo 18 TFUE. A parere della Repubblica d'Austria non esisterebbe una tale giustificazione per la discriminazione di automobilisti stranieri. La disciplina violerebbe, pertanto, l'articolo 18 TFUE.

2. Discriminazione indiretta in base alla nazionalità per effetto della configurazione dell'imposta sulle infrastrutture

La disparità di trattamento tra utenti stradali nazionali e stranieri consisterebbe altresì nel fatto che il controllo dell'obbligo di pagamento nonché le sanzioni per il mancato o non corretto versamento dell'imposta sulle infrastrutture sarebbero applicati in misura del tutto prevalente nei confronti di automobilisti stranieri, poiché detta imposta è addebitata automaticamente agli automobilisti tedeschi.

3. Violazione degli articoli 34 e 56 TFUE

La Repubblica d'Austria ritiene che sussista inoltre una violazione della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi, nei limiti in cui la disciplina in esame produce un impatto sulla fornitura transnazionale di merci mediante veicoli di piccole dimensioni soggetti all'imposta sulle infrastrutture con peso totale inferiore a 3,5 t, nonché sulla prestazione di servizi tramite soggetti non residenti o sulla prestazione di servizi nei confronti di soggetti non residenti. Tale disciplina dovrebbe pertanto essere qualificata — oltre che come discriminazione, secondo quanto suesposto — anche come restrizione inammissibile alle menzionate libertà fondamentali, che non può trovare giustificazione.

4. Violazione dell'articolo 92 TFUE

La disciplina violerebbe da ultimo l'articolo 92 TFUE, nei limiti in cui si estende ai trasporti commerciali mediante autobus o ai trasporti di merci con veicoli di peso inferiore a 3,5 t. Una possibilità di giustificazione non sarebbe prevista dall'articolo 92 TFUE e, pertanto, l'esistenza di una discriminazione ai sensi dell'articolo 92 TFUE comporterebbe già la contrarietà della disciplina al diritto dell'Unione.

Ordinanza del presidente della Corte del 29 agosto 2017 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-347/15) ⁽¹⁾

(2017/C 402/24)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2015.

Ordinanza del presidente della Corte del 14 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Cabinet d'Orthopédie Stainier SPRL / Stato belga

(Causa C-592/16) ⁽¹⁾

(2017/C 402/25)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 38 del 6.2.2017.

Ordinanza del presidente della Corte dell'11 settembre 2017 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-130/17) ⁽¹⁾

(2017/C 402/26)

Lingua processuale: il bulgaro

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 144 dell'8.5.2017.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2017 — Klement/UAMI — Bullerjan (Forma di un forno)

(Causa T-211/14 RENV) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea tridimensionale — Forma di un forno — Uso effettivo del marchio — Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Natura dell'uso del marchio — Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»)

(2017/C 402/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Toni Klement (Dippoldiswalde, Germania) (rappresentante: J. Weiser, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Schifko e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 gennaio 2014 (procedimento R 927/2013-1), relativa a un procedimento di decadenza tra il sig. Klement e la Bullerjan.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Toni Klement è condannato alle proprie spese nonché a quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dinanzi al Tribunale e alla Corte.

⁽¹⁾ GU C 245 del 28.7.2014.

Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2017 — Cofra / EUIPO — Armand Thiery (1841)(Causa T-233/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo 1841 — Marchio nazionale denominativo anteriore AD-1841-TY — Impedimento relativo alla registrazione — Uso effettivo del marchio anteriore — Presa in considerazione di prove complementari — Articolo 57, paragrafo 2, e articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [ora articolo 64, paragrafo 2, e articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] — Regola 40, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95 [ora articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/1430] — Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001) — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001)»]

(2017/C 402/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cofra Holding AG (Zug, Svizzera) (rappresentante: M. Aznar Alonso, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Capostagno e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Armand Thiery SAS (Levallois-Perret, Francia) (rappresentante: A. Grolée, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 febbraio 2015 (procedimento R 805/2014-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Armand Thiery e la Cofra Holding

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Cofra Holding AG è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute, nell'ambito del presente procedimento, dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dall'Armand Thiery SAS.

⁽¹⁾ GU C 213 del 29.6.2015.

Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2017 — Kolachi Raj Industrial / Commissione**(Causa T-435/15) ⁽¹⁾**

[«Dumping — Importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine — Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Cina — Regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 — Articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Operazioni di assemblaggio — Provenienza e origine dei pezzi di biciclette — Certificati di origine — Insufficiente valore probatorio — Costi di fabbricazione dei pezzi di biciclette»]

(2017/C 402/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd (Karachi, Pakistan) (rappresentante: P. Bentley, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Demeneix, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU 2015, L 122, pag. 4), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, è annullato nella parte in cui riguarda la Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Kolachi Raj Industrial (Private).
- 3) La European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 328 del 5.10.2015.

Sentenza del Tribunale dell'11 ottobre 2017 — Osho Lotus Commune / EUIPO — Osho International Foundation (OSHO)

(Causa T-670/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo OSHO — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere descrittivo — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Assenza di contrarietà all'ordine pubblico — Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2017/C 402/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Osho Lotus Commune eV (Colonia, Germania) (rappresentante: M. Viefhues, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Ivanov e A. Schiffko, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Osho International Foundation (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: B. Brandreth, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 settembre 2015 (procedimento R 1997/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Osho Lotus Commune e l'Osho International Foundation.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Osho Lotus Commune eV si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
- 3) L'Osho International Foundation si farà carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 27 del 25.1.2016.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2017 — NRJ Group / EUIPO — Sky International (SKY ENERGY)

(Causa T-184/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SKY ENERGY — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore NRJ — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2017/C 402/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NRJ Group (Boileau, Francia) (rappresentante: M. Antoine-Lalance, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O'Neill, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky International AG (Zugo, Svizzera) (rappresentante: J. Barry, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 febbraio 2016 (procedimento R 3137/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la NRJ Group e la Sky International.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La NRJ Group è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 232 del 27.6.2016.

Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2017 — Solelec e a. / Parlamento

(Causa T-281/16) ⁽¹⁾

[«Appalti pubblici di lavori — Gara d'appalto — Lavori di elettricità (correnti forti) nell'ambito del progetto di ampliamento e ristrutturazione dell'edificio Konrad Adenauer del Parlamento a Lussemburgo — Rigetto dell'offerta di un offerente e aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Errore manifesto di valutazione — Criteri di selezione — Capacità tecnica e professionale — Criteri di aggiudicazione — Offerta anormalmente bassa — Valore dell'appalto»]

(2017/C 402/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Solelec SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Lussemburgo), Paul Wagner et fils SA (Lussemburgo, Lussemburgo) e Socom SA (Foetz, Lussemburgo) (rappresentante: S. Marx, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Mraz e L. Chrétien, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l'annullamento, da un lato, della decisione del Parlamento del 27 maggio 2016 recante rigetto dell'offerta presentata dalle ricorrenti per il lotto n. 75 nell'ambito del bando di gara INLO-D-UPIL-T-15-AO6, intitolato «Elettricità — correnti forti», riguardante il progetto di ampliamento e ristrutturazione dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo (Lussemburgo) e, dall'altro, della decisione con cui tale lotto è stato aggiudicato a un altro offerente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Solelec SA, la Mannelli & Associés SA, la Paul Wagner et fils SA e la Socom SA sono condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 260 del 18.7.2016.

Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2017 — Moravia Consulting spol. / EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-554S)

(Causa T-316/16) ⁽¹⁾

{«**Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea SDC-554S — Marchio nazionale denominativo anteriore non registrato SDC-554S — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] — Prove che dimostrano il contenuto del diritto nazionale — Regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/1430] — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»}**

(2017/C 402/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Moravia Consulting spol. s r. o (Brno, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Kyjovský, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Citizen Systems Europe GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: C. von Donat, J. Lipinsky, J. Hagenberg, T. Hollerbach e C. Nitschke, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° aprile 2016 (procedimento R 1575/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Moravia Consulting e la Citizen Systems Europe.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Moravia Consulting spol. s r. o. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 287 dell'8.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2017 — Moravia Consulting/EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-888TII RU)

(Causa T-317/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea SDC-888TII RU — Marchio nazionale denominativo anteriore non registrato SDC-888TII RU — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2017/1001] — Prove che dimostrano il contenuto del diritto nazionale — Regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/1430] — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2017/C 402/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Moravia Consulting spol. s r. o. (Brno, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Kyjovský, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Citizen Systems Europe GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: C. von Donat, J. Lipinsky, J. Hagenberg, T. Hollerbach e C. Nitschke, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° aprile 2016 (procedimento R 1566/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Moravia Consulting e la Citizen Systems Europe.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Moravia Consulting spol. s r. o. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 287 dell'8.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2017 — Moravia Consulting / EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-444S)

(Causa T-318/16) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea SDC-444S — Marchio nazionale denominativo anteriore non registrato SDC-444S — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] — Prove che dimostrano il contenuto del diritto nazionale — Regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/1430] — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»]**

(2017/C 402/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Moravia Consulting spol. s r. o. (Brno, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Kyjovský, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Citizen Systems Europe GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: C. von Donat, J. Lipinsky, J. Hagenberg, T. Hollerbach e C. Nitschke, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, del 1° aprile 2016 (procedimento R 1573/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Moravia Consulting e la Citizen Systems Europe.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Moravia Consulting spol. s r. o. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 287 dell'8.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2017 — Asna / EUIPO — Wings Software (ASNA WINGS)

(Causa T-382/16) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo ASNA WINGS — Marchio Benelux denominativo anteriore WINGS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001] — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»]**

(2017/C 402/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Asna, Inc. (San Antonio, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: J.-B. Devaureix e J. Erdozain López, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Wings Software BVBA (Heist-Op-den-Berg, Belgio) (rappresentanti: C. Dekoninck e J. Bussé, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 aprile 2016 (procedimento R 436/2015-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Wings Software e l'Asna.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Asna, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 335 del 12.9.2016.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2017 — Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo / EUIPO — Zanini Porte (silente PORTE & PORTE)

(Causa T-386/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea figurativo silente PORTE & PORTE — Uso effettivo — Luogo dell'uso — Natura dell'uso — Uso da parte di terzi — Dichiarazione di decadenza — Diritti della difesa — Articoli 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»]

(2017/C 402/37)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc (Caerano di San Marco, Italia) (rappresentante: B. Osti, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Di Natale e L. Rampini, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zanini Porte SpA (Bosco Chiesanuova, Italia) (rappresentante: A. Rizzoli, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 aprile 2016 (procedimento R 240/2015-1), relativo a un procedimento di decadenza tra la Zanini Porte e la Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 383 del 17.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2017 — Sensi Vigne & Vini / EUIPO — El Grifo (CONTADO DEL GRIFO)

(Causa T-434/16) ⁽¹⁾

{«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CONTADO DEL GRIFO — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore EL GRIFO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»}

(2017/C 402/38)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sensi Vigne & Vini Srl (Lamporecchio, Italia) (rappresentanti: inizialmente F. Caricato, successivamente M. Cartella e B. Cartella, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: EL Grifo, SA (San Bartolomé de Lanzarote, Spagna)

Oggetto

Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, del 25 maggio 2016 (procedimento R 2218/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la El Grifo e la Sensi Vigne & Vini.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Sensi Vigne & Vini Srl è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 350 del 26.9.2016.

Sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2017 — Brouillard / Commissione

(Causa T-572/16) ⁽¹⁾

{«Funzione pubblica — Assunzione — Bando di concorso — Concorso generale EPSO/AD/306/15 — Giuristi linguisti di lingua francese presso la Corte di giustizia dell'Unione europea — Candidatura per via elettronica — Preselezione in base alle qualifiche — Diplomi richiesti — Livello di studi corrispondente a una formazione giuridica completa seguita presso un istituto d'istruzione superiore belga, francese o lussemburghese — Diploma di master 2 in diritto, economia, gestione, indirizzo diritto privato, specializzazione giurista linguista — Rilascio a seguito di un "accreditamento dell'apprendimento precedente" — Diniego di ammissione a partecipare alle prove di un concorso — Ricorso di annullamento — Contenuto del ricorso — Irricevibilità — Capacità professionale — Requisito di una formazione giuridica completa — Riconoscimento di diplomi»}

(2017/C 402/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alain Laurent Brouillard (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente P. Vande Castele, successivamente H. Brouillard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE diretta all'annullamento, da un lato, della decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), comunicata al ricorrente con messaggio di posta elettronica del 24 settembre 2015, di non ammetterlo alla fase successiva del «concorso generale EPSO/AD/306/15 per titoli ed esami» organizzato al fine di costituire un elenco di riserva per l'assunzione, in particolare, di «[g]iuristi linguisti (AD 7) di lingua francese (FR)» presso la Corte di giustizia dell'Unione europea e, dall'altro, delle decisioni di selezione e di nomina adottate nell'ambito di detto concorso.

Dispositivo

- 1) *La decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), comunicata al sig. Alain Laurent Brouillard con messaggio di posta elettronica del 24 settembre 2015, di non ammetterlo alla fase successiva del «concorso generale EPSO/AD/306/15 per titoli ed esami» organizzato al fine di costituire un elenco di riserva per l'assunzione, in particolare, di «[g]iuristi linguisti (AD 7) di lingua francese (FR)» presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *Il sig. Brouillard e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento sommario nella causa che ha dato luogo all'ordinanza del 20 gennaio 2016, Brouillard/Commissione (F-148/15 R).*

⁽¹⁾ GU C 59 del 15.2.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-148/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1.9.2016).

Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2017 – PM / ECHA

(Causa T-656/16) ⁽¹⁾

(«REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle PMI — Determinazione delle dimensioni dell'impresa — Verifica da parte dell'ECHA della dichiarazione dell'impresa — Richiesta di elementi di prova che dimostrano lo status di PMI — Decisione che impone un onere amministrativo»)

(2017/C 402/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: PM (rappresentante: C. Zambrano Almero, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente E. Maurage, J.-P. Trnka e M. Heikkilä, poi J.-P. Trnka e M. Heikkilä, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione SME(2016) 3198 dell'ECHA, del 12 luglio 2016, in cui si dichiara che la ricorrente non ha fornito le prove necessarie per beneficiare della riduzione di tariffa prevista per le medie imprese e in cui le viene imposto un onere amministrativo.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La PM sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

⁽¹⁾ GU C 402 del 31.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 17 ottobre 2017 — Murka / EUIPO (SCATTER SLOTS)

(Causa T-704/16) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SCATTER SLOTS — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001]**»]

(2017/C 402/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Murka Ltd (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: S. Santos Rodriguez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 giugno 2016 (procedimento R 471/2016-1), relativo ad una domanda di registrazione del segno verbale SCATTER SLOTS come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Murka Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 454 del 5.12.2016.

Sentenza del Tribunale 6 ottobre 2017 — Karelia/EUIPO (KARELIA)

(Causa T-878/16) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo KARELIA — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]**»]

(2017/C 402/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ino Karelia (Kalamata, Grecia) (rappresentante: avv. M. Karpathakis)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EU IPO del 19 settembre 2016 (procedimento R 1562/2015-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo KARELIA come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La sig.ra Ino Karelia è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 38 del 6.2.2017.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 28 settembre 2017 — Vnesheconombank / Consiglio

(Causa T-737/14 R)

(«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)

(2017/C 402/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (Mosca, Russia) (rappresentanti: J. Viñals Camallonga, J. Iriarte Ángel e L. Barriola Urruticoechea, avvocati)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e P. Mahnič Bruni, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, S. Pardo Quintillán e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13) e del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), nella parte in cui riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
 - 2) *Le spese sono riservate.*
-

Ordinanza del Tribunale 11 ottobre 2017 — Guardian Glass España, Central Vidriera / Commissione
(Causa T-170/16) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Vantaggi fiscali concessi da un ente locale di uno Stato membro — Regime di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato interno — Esecuzione della decisione — Obbligo di verificare la situazione individuale dei beneficiari — Assenza di presa di posizione della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)

(2017/C 402/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Guardian Glass España, Central Vidriera (Llodio, Spagna) (rappresentanti: M. Araujo Boyd, D. Armesto Macías e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE di annullamento della decisione della Commissione che sarebbe contenuta in un documento del 15 luglio 2015, intitolato «Controversie fiscali nel País Basco (Álava) — Messaggio informale relativo alle deduzioni supplementari di compatibilità con gli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale del 1998».

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento del Regno di Spagna.
- 3) Guardian Glass España, Central Vidriera, SLU supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) Il Regno di Spagna non supporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.

⁽¹⁾ GU C 243 del 4.7.2016.

Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Commissione

(Causa T-207/16) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Atti mai adottati — Domanda di non luogo a statuire — Domanda di interpretazione del ricorso come diretto contro un atto diverso dagli atti impugnati — Rigetto — Manifesta irricevibilità»)

(2017/C 402/45)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Salonicco, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento di un'asserita decisione di esclusione del ricorrente e di un'asserita decisione di registrazione e di attivazione dell'avviso di esclusione del ricorrente nel Sistema di allarme rapido (SAP) o nel Sistema unico di individuazione precoce e di esclusione (EDES).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.*
- 2) *La Commissione supporterà, oltre alle proprie spese nel procedimento principale e nel procedimento sommario, i due terzi delle spese sostenute dall'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis nei procedimenti suddetti.*
- 3) *L'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis supporterà un terzo delle proprie spese in tali procedimenti.*

⁽¹⁾ GU C 251 dell'11.07.2016.

Ordinanza del Tribunale del 27 settembre 2017 — Gaki/Europol

(Causa T-366/16) ⁽¹⁾

«Ricorso di annullamento e di risarcimento — Inosservanza dei requisiti di forma — Domande dirette ad ottenere la pronuncia di un'ingiunzione — Irricevibilità manifesta — Incompetenza manifesta — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»

(2017/C 402/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anastasia-Soultana Gaki (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Heinen, poi G. Keisers, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) (rappresentanti: D. Neumann e S. Ryder, agenti, assistiti da R. van der Hout e P. Lux, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta sostanzialmente a che l'Europol intraprenda determinate azioni, e all'annullamento della decisione dell'autorità di controllo comune dell'Europol, del 4 maggio 2016, riguardante una denuncia presentata dalla ricorrente e, dall'altro, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e volta al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La sig.ra Anastasia-Soultana Gaki è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 402 del 31.10.2016.

Ordinanza del Tribunale del 10 ottobre 2017 — Alex / Commissione(Causa T-841/16) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Finanziamento di un progetto di sviluppo urbano — Denuncia — Procedimento preliminare d'esame — Decisione della Commissione che constata l'insussistenza di un aiuto di Stato — Ricorso che contesta la fondatezza della decisione della Commissione — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità»)

(2017/C 402/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alex SCI (Bayonne, Francia) (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione recante rigetto di una denuncia relativa a un aiuto di Stato asseritamente illegittimo concesso dalla Repubblica francese alla Communauté d'agglomération Côte Basque-Adour per il progetto «Technocité» (SA.44409).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d'intervento della Repubblica francese.
- 3) La ALEX SCI sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) La Repubblica francese supporterà le proprie spese afferenti alla domanda d'intervento.

⁽¹⁾ GU C 30 del 30.1.2017.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 settembre 2017 — Amplexor Luxembourg / Commissione

(Causa T-211/17 R)

(«Procedimento sommario — Appalti pubblici di servizi — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell'urgenza»)

(2017/C 402/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Amplexor Luxembourg Sàrl (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J.-F. Steichen)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e O. Verheecke, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta a ottenere provvedimenti provvisori riguardanti, da un lato, la sospensione dell'esecuzione della decisione del 13 febbraio 2017 dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (Ufficio delle pubblicazioni) nell'ambito della gara d'appalto n. 10651 nella parte in cui posiziona l'offerta del consorzio Jouve e Skrivaneck al primo posto e, dall'altro, la sospensione del contratto quadro stipulato tra l'Ufficio delle pubblicazioni e detto consorzio.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 settembre 2017 — António Conde & Companhia/
Commissione****(Causa T-244/17 R II)****(«Provvedimenti provvisori — Peschereccio — Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale — Ricevibilità — Fatti nuovi — Mutamento delle circostanze — Domanda di provvedimenti provvisori — Difetto di interesse»)**

(2017/C 402/49)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: António Conde & Companhia, SA (Gafanha de Nazaré, Portogallo) (rappresentante: J.R. García-Gallardo Gil-Fournier, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Lewis e F. Moro, agenti)

Oggetto

DOMANDA basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta a ottenere la concessione di provvedimenti provvisori che impongano alla Commissione europea, da un lato, di astenersi dall'esercitare pressioni sulla Repubblica portoghese volte a escludere il peschereccio *Calvão* dall'elenco delle navi battenti bandiera portoghese autorizzate ad esercitare attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO e, dall'altro, di produrre i documenti relativi agli scambi tra la Commissione e i rappresentanti del Portogallo riguardanti l'esclusione delle navi della ricorrente dalla zona di regolamentazione NAFO.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del presidente del Tribunale del 26 settembre 2017 — Wall Street Systems UK / BCE**(Causa T-579/17 R)****(«Procedimento sommario — Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara — Fornitura di un sistema di gestione della tesoreria — Rigetto dell'offerta di un partecipante alla gara e aggiudicazione dell'appalto a un altro partecipante — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)**

(2017/C 402/50)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Wall Street Systems UK Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: A. Csaki, avvocato)

Resistente: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: C. Kroppenstedt e I. Köpfer, agenti, nonché U. Soltész e A. Neun, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta a ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione recante rigetto del ricorso presentato dalla ricorrente nel contesto della procedura di gara 2016/S 093-165651.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti sommari è respinta.*
- 2) *L'ordinanza del 29 agosto 2017 nella causa T-579/17 R è annullata.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto l'11 settembre 2017 — L/Parlamento

(Causa T-156/17)

(2017/C 402/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: L (rappresentante: I. Coutant Peyre, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo di licenziare il ricorrente datata 24/06/2016 e ricevuta in data 25/07/2016;
- condannare il Parlamento al pagamento di EUR 100 000 a titolo di danni non patrimoniali;
- condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela degli informatori di cui all'articolo 22 bis e all'articolo 22 ter dello Statuto dei funzionari, dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno e del rispettivo interesse dell'Unione.
2. Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione.
3. Terzo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità;
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine.

6. Sesto motivo, vertente sulla mancata risposta del Parlamento alla richiesta di assistenza del ricorrente ai sensi dell'articolo 24, sulla violazione del diritto alla difesa e del diritto alla conciliazione.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione, ai danni del ricorrente, del diritto di accesso ai documenti.
8. Ottavo motivo, vertente sullo sviamento di potere.
9. Nono motivo, vertente sull'illegittimità del licenziamento.

Ricorso proposto il 6 agosto 2017 — Gestvalor 2040 e altri/CRU

(Causa T-520/17)

(2017/C 402/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Gestvalor 2040, SL (Madrid, Spagna) e altri 596 ricorrenti (rappresentante: P. Rúa Sobrino, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono al Tribunale di considerare presentato il ricorso di annullamento avverso la «decisione del Comitato di risoluzione unico, presa nella sessione esecutiva del 7 giugno 2017, relativa all'adozione del programma di risoluzione del Banco Popular Español, S.A., con codice identificativo di persona giuridica: 80H66LPTVDLM0P28XF25, diretta al FROB (SRB/EES/2017/08)» e, una volta espletate le opportune formalità:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità degli articoli 18 e 29 del regolamento (UE) n. 806/2014;
- condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli addotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 16 agosto 2017 — Cambra Abaurrea/Parlamento e altri

(Causa T-553/17)

(2017/C 402/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Agustín Cambra Abaurrea (Marcilla, Spagna) (rappresentante: A. Mayayo Martínez, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- considerare proposto tempestivamente e in debita forma il ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea avverso l'esecuzione della decisione del Comitato di risoluzione unico, decisione di esecuzione che ha causato gravissimi danni al patrimonio dei precedenti e legittimi azionisti e creditori del Banco Popular, ed emettere in tempo utile la sentenza di annullamento della citata decisione;
- in caso contrario, dichiarare la sospensione immediata dell'esecuzione effettuata dal Comitato di risoluzione unico e dal FROB, dato che la sua validità ed entrata in vigore causano danni — di cui è impossibile o molto difficile ottenere il risarcimento — al patrimonio degli azionisti del Banco Popular che hanno perso tale qualità.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 29 agosto 2017 — Alonso Goñi e altri/CRU

(Causa T-585/17)

(2017/C 402/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Pablo Alonso Goñi (Legutio, Spagna), Xabier Alonso Vicinay (Legutio), Leire Alonso Vicinay (Legutio) (rappresentante: R. García-Bragado Acín, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- considerare presentato il ricorso di annullamento avverso la decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno, relativa alla risoluzione del Banco Popular Español, nonché la valutazione su cui si basa; inoltre, una volta effettuate le opportune verifiche, dichiararlo ricevibile e proseguire il procedimento stabilito negli articoli 120 e segg. del regolamento di procedura della Corte di giustizia;
- data l'impossibilità pratica di revocare l'esecuzione della suddetta decisione, dichiarare l'obbligo del Comitato di risoluzione unico di risarcire i danni causati ai ricorrenti, concretati nell'importo corrispondente al loro investimento o nell'importo determinato in esecuzione della sentenza;
- condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 4 settembre 2017 — Balti Gaas / Commissione

(Causa T-596/17)

(2017/C 402/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Balti Gaas OÜ (Tallinn, Estonia) (rappresentanti: E. Tamm e L. Naaber-Kivisoo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riunire la presente causa con la causa T-236/17;
- dichiarare, ai sensi dell'articolo 265, paragrafo 3, TFUE, che la Commissione non ha adempiuto gli obblighi a essa incombenti in forza del diritto dell'Unione, non avendo adottato una decisione motivata per quanto riguarda la sua domanda di finanziamento, e ordinare alla Commissione di effettuare una valutazione approfondita della sua domanda di finanziamento, di redigere una decisione motivata e di comunicare tale decisione alla ricorrente;
- in subordine, laddove il Tribunale ritenga che non ricorrano le condizioni dell'astensione, annullare la decisione di esecuzione della Commissione, del 14 marzo 2017, relativa alla selezione e alla concessione di sovvenzioni per azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee [C(2017) 1593 final]; e
- condannare la convenuta alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione di esecuzione della Commissione, del 14 marzo 2017, relativa alla selezione e alla concessione di sovvenzioni per azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee [C(2017) 1593 final] menziona solo i richiedenti che ricevono finanziamenti, mentre la Commissione non ha adottato una decisione motivata per quanto riguarda la domanda di finanziamento della ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, non avendo motivato la sua decisione, è incorsa in una violazione di forme sostanziali.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che l'INEA/la Commissione ha ecceduto le proprie competenze. L'INEA/la Commissione ha rifiutato il finanziamento con la motivazione che il terminal Paldiski GNL non è più necessario per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale della regione del Mar Baltico. La ricorrente ritiene che l'effetto di tale affermazione sia di modificare in maniera sostanziale un elenco di PIC (progetti di interesse comune) [regolamento (UE) n. 347/2013 e regolamento (UE) n. 2016/89]. Per fare ciò, la Commissione deve adottare un regolamento delegato, e non inviare una lettera alla ricorrente.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'INEA/la Commissione è incorsa in una violazione di forme sostanziali, poiché non ha fornito una motivazione della decisione impugnata. L'INEA/la Commissione non ha motivato a sufficienza la ragione per la quale la ricorrente non ha ricevuto almeno 3 punti in tutte le categorie, e i motivi dell'INEA/la Commissione erano basati su una comprensione erronea dei fatti.

Ricorso proposto il 7 settembre 2017 — Vialto Consulting / Commissione

(Causa T-617/17)

(2017/C 402/56)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Vialto Consulting Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione a versare alla ricorrente l'importo di EUR 190 951,93, a titolo di danno emergente causato alla ricorrente e l'importo di EUR 129 992,63 a titolo di lucro cessante, con interessi di mora dalla pronuncia della sentenza nella presente controversia sino al saldo completo;
- condannare la Commissione a versare alla ricorrente l'importo di EUR 150 000, a compensazione dei danni alla reputazione professionale causati alla ricorrente, con interessi di mora dalla pronuncia della sentenza nella presente controversia sino al saldo completo, e
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la società per azioni denominata «Vialto Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság» (in prosieguo: la «Vialto») chiede al Tribunale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 268 TFUE, il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta illecita dell'Ufficio per la lotta antifrode (in prosieguo: l'«OLAF») e di altri servizi della Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione»), nell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi finanziati dall'Unione europea numero TR2010/0311.01-02/001 stipulato tra l'Unità centrale finanziamenti e appalti (in prosieguo: CFCU) della Repubblica di Turchia e il consorzio di imprese al quale ha partecipato la Vialto.

In particolare, la Commissione — sia attraverso l'OLAF e sia attraverso altri servizi della stessa — ha causato alla Vialto i seguenti danni: (a) un danno materiale dell'importo di EUR 190 951,93 a titolo di danno emergente; (b) un danno materiale dell'importo di EUR 129 992,63 a titolo di lucro cessante; e (c) un danno morale dell'importo di EUR 150 000, a compensazione dei danni alla sua reputazione professionale.

La Vialto sostiene di aver subito il pregiudizio di cui sopra a causa di atti e omissioni della Commissione sia nel corso della verifica sul posto effettuata dall'OLAF presso la Vialto sia in seguito alla stessa. La Vialto sostiene, inoltre, che la Commissione ha violato le seguenti regole che conferiscono diritti ai singoli:

- articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2185/1996 in relazione alla conduzione delle verifiche da parte dell'OLAF, e in particolare in relazione alla competenza attribuita, limitata al controllo dell'ufficio in parola;

- il principio di buona amministrazione, il principio di tutela del legittimo affidamento e il principio di proporzionalità, in relazione al controllo effettuato dall'OLAF;
- il diritto di essere ascoltato, in relazione alle attività della Direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento della Commissione in seguito alla verifica dell'OLAF.

Ricorso proposto l'8 Settembre 2017 – Teollisuuden Voima / Commissione

(Causa T-620/17)

(2017/C 402/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Teollisuuden Voima Oyj (Eurajoki, Finlandia) (rappresentanti: M. Powell, Solicitor, Y. Utzschneider, K. Struckmann e G. Forwood, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione (UE) 2017/1021 del 10 gennaio 2017 sull'aiuto di Stato SA.44727 2016/C (ex 2016/N) al quale la Francia intende dare esecuzione in favore del gruppo Areva; ⁽¹⁾
- ordinare alla Commissione di sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE, a causa del numero eccessivo di omissis nella versione pubblicata della decisione impugnata, che impediscono alla ricorrente di valutare le motivazioni della stessa e alla Corte di condurre la propria verifica.
2. Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione circa il ripristino della redditività a lungo termine del gruppo Areva.
 - La ricorrente, a tal proposito, fa riferimento agli orientamenti della Commissione relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà diverse dagli istituti finanziari, che richiedono che il piano di ristrutturazione ripristini la redditività a lungo termine del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche. ⁽²⁾
3. Terzo motivo, vertente su errori manifesti nella valutazione delle misure proposte volte a limitare distorsioni della concorrenza nel mercato principale in cui il gruppo Areva sarà attivo a seguito della ristrutturazione.
4. Quarto motivo, vertente sull'errore di valutazione nell'aver sottoposto l'approvazione dell'aiuto di Stato a condizioni inadeguate e insufficienti.

5. Quinto motivo, vertente sull'errore manifesto commesso nel constatare che l'aiuto di Stato è compatibile con il mercato interno, alla luce del fatto che il piano di ristrutturazione proposto non fornisce sufficienti garanzie che l'Areva sarà in grado di portare a termine nei tempi il progetto OL3, violando in tal modo taluni altri obiettivi del Trattato UE da tenere in considerazione nell'esame della compatibilità dell'aiuto di Stato.

⁽¹⁾ GU 2017 L 155, pag. 23.

⁽²⁾ GU 2014 C 249, pag. 1, punto 47.

Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — González Buñuel e altri/CRU

(Causa T-642/17)

(2017/C 402/58)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Antonio González Buñuel (Barcellona, Spagna) e altri 12 ricorrenti (rappresentanti: J. De Castro Martín, M. Azpitarte Sánchez e J. Ruiz de Villa Jubany, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in base all'articolo 263 TFUE, dichiarare la nullità della decisione del Comitato di risoluzione unico sul BANCO POPULAR ESPAÑOL (SRB/EES/2017/08);
- in base agli articoli 340, paragrafo 2, TFUE, e 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, condannare il Comitato di risoluzione unico a risarcire i ricorrenti, a carico del Fondo di risoluzione unico istituito conformemente all'articolo 67 del regolamento n. 806/2014, per i danni loro causati come conseguenza diretta della decisione sul BANCO POPULAR ESPAÑOL, danni il cui importo coincide con il valore di mercato degli strumenti di capitale dell'ente creditizio il giorno precedente (6 giugno 2017) all'esecuzione del programma di risoluzione; in subordine, nel caso in cui il Tribunale non accogliesse la suddetta richiesta di risarcimento, condannare il Comitato di risoluzione unico a versare ai ricorrenti, a titolo di risarcimento, l'importo della differenza, che sarà determinato nella valutazione di persona indipendente prevista all'articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014, tra quanto detti ricorrenti hanno ricevuto come pagamento dei loro crediti per l'applicazione della suddetta decisione e ciò che avrebbero ricevuto a seguito di una procedura ordinaria di insolvenza; e
- in base agli articoli 133 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, condannare il Comitato di risoluzione unico al pagamento delle spese inerenti al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

Ricorso proposto il 22 settembre 2017 — Dadimer e altri / CRU**(Causa T-648/17)**

(2017/C 402/59)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrenti: Dadimer, S.L. (Madrid, Spagna), e altri 11 ricorrenti (rappresentanti: M. Romero Rey e I. Salama Salama, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in base all'articolo 263 TFUE, dichiarare la nullità della decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno 2017 del Comitato di risoluzione unico (CRU), relativa all'adozione di un programma di risoluzione del Banco Popular Español, S.A.;
- ai sensi degli articoli 340, paragrafo 2, TFUE, e 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, condannare il Comitato di risoluzione unico a risarcire i ricorrenti dei danni subiti in misura pari all'importo corrispondente al valore nominale delle obbligazioni, attualizzato alla data della risoluzione, maggiorato degli interessi maturati nel periodo compreso tra detta data e il momento di effettuazione del rimborso;
- secondo gli articoli 133 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, Mutuality de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-483/17, García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico, T-484/17, Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico, T-497/17, Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico, nonché T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico.

Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — ViaSat/Commissione europea**(Causa T-649/17)**

(2017/C 402/60)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: ViaSat, Inc. (Carlsbad, California, Stati Uniti) (rappresentata da: J. Ruiz Calzado, L. Marco Perpiñà e S. Semey, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita di rigetto della Commissione europea del 13 luglio 2017, risultante dalla mancata risposta della Commissione, entro il termine prescritto, alla domanda confermativa, presentata dalla ricorrente il 31 maggio 2017, relativa alla richiesta di accesso a documenti registrata il 20 marzo 2017, con il riferimento GestDem n. 2017/1725.

— condannare la Commissione alle spese, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce 6 motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

— La ricorrente sostiene, innanzitutto, la presenza di un difetto assoluto di motivazione, data la decisione implicita di rigetto di accesso al documento richiesto, dal titolo «Tabella di marcia delle misure per il rispetto delle condizioni comuni della Decisione 626/2008/CE⁽¹⁾, incluse le nuove fasi intermedie e i corrispondenti termini, da parte di operatori MSS selezionati e autorizzati». Nella misura in cui il Tribunale consideri che la Commissione aveva già adempiuto il suo obbligo di motivazione nella lettera di rifiuto del 5 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001⁽²⁾, in risposta alla richiesta iniziale della ricorrente, in quanto il ragionamento contenuto nella lettera — attraverso una finzione giuridica — costituirebbe anche la motivazione della decisione implicita, adottata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del suddetto regolamento, la ricorrente chiede al Tribunale di considerare i motivi qui di seguito esposti, sollevati in merito a tale ragionamento.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha compiuto un esame concreto e individuale del documento richiesto.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione e ha erroneamente applicato l'eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali, ai sensi del primo trattino dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione e ha erroneamente applicato l'eccezione relativa alla tutela delle attività di indagine, ai sensi del terzo trattino dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente ritenuto che non ricorresse un interesse prevalente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente ritenuto che non fosse possibile un accesso parziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001.

⁽¹⁾ Decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (GU 2008, L 172, pag. 15).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 22 settembre 2017 — Stata / EUIPO — Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pistola a spruzzo)

(Causa T-651/17)

(2017/C 402/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: K. Manhaeve, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zhejiang Auarita Pneumatic Tools Co. Ltd (Zhejiang, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: la ricorrente

Disegno o modello controverso di cui trattasi: disegno o modello dell'Unione europea di una «pistola a spruzzo» — Disegno o modello dell'Unione europea n. 1259626-0001

Decisione impugnata: decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 luglio 2017, procedimento R 914/2016-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e, se del caso, la Zhejiang Auarita Pneumatic Tools Co. Ltd a sopportare congiuntamente e solidalmente tutte le spese.

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 6, paragrafo 1, lettera b), 6, paragrafo 2, 60, paragrafo 1, 62 e 64 del regolamento n. 6/2002.

Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — Inditex / EUIPO — Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)

(Causa T-655/17)

(2017/C 402/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spagna) (rappresentanti: G. Marín Raigal, G. Macías Bonilla, P. López Ronda, E. Armero Lavie, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Zainab Ansell (Moshi, Tanzania) e Roger Ansell (Moshi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «ZARA TANZANIA ADVENTURES» — Domanda di registrazione n. 8 320 591

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 luglio 2017 nei procedimenti riuniti R 2330/2011-2 e R 2369/2011-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO datata 5 luglio 2017, nei procedimenti riuniti R 2330/2011-2 e R 2369/2011-2, in particolare consentendo alla registrazione del marchio dell'Unione europea n. 8 320 591 per i servizi controversi nelle classi 39 e 43;

- condannare il convenuto (EUIPO) e l'interveniente a sopportare le spese sostenute in sede di appello e l'interveniente a sopportare le spese sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla seconda commissione di ricorso dell'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Jacob (Dr. Jacob's essentials)

(Causa T-656/17)

(2017/C 402/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sumol + Compal Marcas, SA (Carnaxide, Portogallo) (rappresentante: A. De Sampaio, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ludwig Manfred Jacob (Heidesheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo contenente gli elementi denominativi «Dr. Jacob's essentials» in arancione, giallo e tonalità di verde — Domanda di registrazione n. 13 742 903

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 luglio 2017 nel procedimento R 2067/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e il controinteressato alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 21 settembre 2017 — Stichting Against Child Trafficking/OLAF

(Causa T-658/17)

(2017/C 402/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stichting Against Child Trafficking (Nijmegen, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. E. Agstner)

Convenuto: OLAF

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 3 agosto 2017, procedimento OC/2017/0451, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di non avviare un'indagine amministrativa;
- ordinare all'OLAF di avviare un'indagine amministrativa e, in base a quanto viene accertato, rimettere la questione alle autorità di contrasto nazionali ai fini di un procedimento penale e/o alle istituzioni europee per un procedimento amministrativo;
- condannare l'OLAF alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto dell'Unione europea e su manifesti errori di valutazione compiuti dall'OLAF
 - La decisione impugnata non è conforme ai valori fondamentali dell'Unione europea, all'*acquis communautaire* e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ed è fondata su un'interpretazione manifestamente erronea dei documenti del fascicolo processuale.
2. Secondo motivo, vertente sulla mancanza d'intervento e sul mancato avvio di un'indagine
 - L'OLAF non tiene conto del legame tra gli effetti passati e presenti dei finanziamenti dell'Unione europea spesi in organizzazioni e politiche contrarie al diritto e ai valori dell'Unione europea.
3. Terzo motivo, vertente sul diritto a essere ascoltati
 - L'OLAF ha palesemente mostrato disinteresse nel trovare la verità avendo rifiutato di chiamare a testimoniare il ricorrente e di incontrarlo.
4. Quarto motivo, vertente su violazioni procedurali
 - La riunione del 10 settembre 2014 nel corso della quale il ricorrente e due funzionari della Commissione europea hanno addotto dichiarazioni e fatti a supporto, non è stata verbalizzata.

Ricorso proposto il 27 settembre 2017 — China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)

(Causa T-665/17)

(2017/C 402/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: China Construction Bank Corp. (Beijing, Cina) (rappresentanti: A. Carboni, J. Gibbs, Solicitors)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Groupement des cartes bancaires (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «CCB» — Domanda di registrazione n. 13 359 609

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14/06/2017 nel procedimento R 2265/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e rinviare la domanda di marchio dell'Unione europea n. 13 359 609 all'EUIPO affinché quest'ultimo proceda alla registrazione; e
- condannare l'EUIPO e qualsiasi parte che dovesse intervenire nel presente procedimento a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento, nel procedimento R 2265/2016-1 dinanzi alla prima commissione di ricorso e nell'opposizione B 2 524 422 dinanzi alla divisione di opposizione.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 75 del regolamento sul marchio dell'Unione europea, in quanto la decisione si fonda su motivi e mezzi di prova in merito ai quali la ricorrente non ha potuto presentare le proprie deduzioni;
- Violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento sul marchio dell'Unione europea, in quanto sono stati presi in considerazione argomenti e richieste che non sono state dedotte da nessuna delle parti e mezzi di prova che non sono stati presentati nel procedimento;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell'Unione europea, risultante dalle precedenti violazioni e dall'erronea applicazione delle indicazioni ai giudici sulla valutazione del rischio di confusione.

Ricorso proposto il 25 settembre 2017 — Mamas and Papas/EUIPO — Wall-Budden (Imbottiture per culle)

(Causa T-672/17)

(2017/C 402/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mamas and Papas Ltd (Huddersfield, Regno Unito) (rappresentanti: J. Reid, Barrister, e B. Whitehead, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jane Wall-Budden (Byfleet, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario di imbottiture per culle — Disegno o modello comunitario n. 1230460-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 luglio 2017 nel procedimento R 208/2016-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare la nullità del disegno o modello comunitario n. 1230460-0001;

- condannare il titolare del disegno o modello controverso alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti di dichiarazione di nullità e di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002;
- violazione degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 6/2002;
- la commissione di ricorso non ha dato minore importanza a caratteristiche che non sono visibili durante l'uso;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Ricorso proposto il 2 ottobre 2017 — UN / Commissione

(Causa T-676/17)

(2017/C 402/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: UN (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la valutazione della ricorrente per il 2015 contenuta nel rapporto informativo n. 260603, nella versione finale del 1° dicembre 2015 (nella versione da ultimo mantenuta a seguito del rigetto, il 21 giugno 2017, del reclamo della ricorrente);
- condannare la Commissione a versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale subito, una somma adeguata, il cui importo sarà determinato dal Tribunale;
- condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione della Commissione derivante, in parte, da fatti inesatti nonché da violazioni dell'obbligo di diligenza e del principio di buona amministrazione (articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di diligenza e del principio di buona amministrazione (articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
-

Ricorso proposto il 2 ottobre 2017 — Khadi and Village Industries Commission / EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi)

(Causa T-681/17)

(2017/C 402/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Khadi and Village Industries Commission (Mumbai Maharashtra, India) (rappresentanti: J. Guise, N. Rose e V. Ellis, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BNP Best Natural Products GmbH (Monaco di Baviera, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell'Unione europea denominativo «Khadi» — Marchio dell'Unione europea n. 10 479 954

Procedimento dinanzi all'EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 giugno 2017, procedimento R 2083/2016-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e dichiarare nullo il marchio dell'Unione europea controverso;
- pronunciarsi a favore del ricorrente in merito alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
- La Commissione di ricorso ha snaturato gli elementi di prova;
- Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera g) e 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera i) e 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 2 ottobre 2017 — Khadi and Village Industries Commission / EUIPO — BNP Best Natural Products (khadi Naturprodukte aus Indien)

(Causa T-682/17)

(2017/C 402/69)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Khadi and Village Industries Commission (Mumbai Maharashtra, India) (rappresentanti: J. Guise, N. Rose, V. Ellis, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BNP Best Natural Products GmbH (Monaco di Baviera, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «khadi Naturprodukte aus Indien» — Marchio dell'Unione europea n. 8 216 343

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12/07/2017 nel procedimento R 2085/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e dichiarare nullo il marchio dell'Unione europea impugnato;
- pronunciarsi a favore della ricorrente in merito alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
- La commissione di ricorso ha snaturato gli elementi di prova;
- Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera g), e 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 2 ottobre 2017 — Khadi and Village Industries Commission / EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda)

(Causa T-683/17)

(2017/C 402/70)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Khadi and Village Industries Commission (Mumbai Maharashtra, India) (rappresentanti: J. Guise, N. Rose, V. Ellis, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BNP Best Natural Products GmbH (Monaco, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «Khadi Ayurveda» — Marchio dell'Unione europea n. 13 118 724

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 luglio 2017 nel procedimento R 2086/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e dichiarare la nullità del marchio dell'Unione europea controverso;
- accordare il rimborso delle spese alla ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
- La commissione di ricorso ha snaturato gli elementi di prova;
- Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera g), e 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 28 settembre 2017 — hoechstmass Balzer/EUIPO (Forma di un metro a nastro)

(Causa T-691/17)

(2017/C 402/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: hoechstmass Balzer GmbH (Sulzbach, Germania) (rappresentante: K. Zapfe, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea tridimensionale (Forma di un metro a nastro) — Domanda di registrazione n. 15 004 997

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 luglio 2017 nel procedimento R 2331/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio del 28 luglio 2017 (procedimento R 2331/2016-4) — la decisione impugnata — per quanto riguarda il marchio tridimensionale 015004997;
- condannare il convenuto/l'Ufficio alle spese del procedimento di ricorso e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;

in subordine

- limitare l'elenco dei prodotti della classe 09, con l'aggiunta della dicitura «per sarti», ai «metri a nastro per sarti» e annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio del 28 luglio 2017 nella parte relativa ai «metri a nastro per sarti».

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 10 ottobre 2017 — Link Entertainment/EUIPO — García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS)**(Causa T-694/17)**

(2017/C 402/72)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Link Entertainment, SLU (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Estella Garbayo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sandra García-Sanjuan Machado (Barcellona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS» – Marchio dell'Unione europea n. 12 672 853

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 luglio 2017 nel procedimento R 1758/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, dichiarando inoltre l'infondatezza dell'annullamento del marchio dell'Unione europea n. 12 672 853 «SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS» per le classi 35 e 41; e
- condannare l'EUIPO alle spese del presente procedimento nonché a quelle del procedimento di ricorso e di dichiarazione di nullità.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001, in combinato disposto con il suo articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Ordinanza del Tribunale del 2 ottobre 2017 — Danjaq/ EUIPO — Formosan (Shaken, not stirred)**(Causa T-74/17) ⁽¹⁾**

(2017/C 402/73)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 121 del 18.4.2017.

RETTIFICHE**Rettifica alla comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-499/17**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 330 del 2 ottobre 2017)

(2017/C 402/74)

Occorre leggere come segue la comunicazione nella GU nella causa T-499/17, *Esfera Capital Agencia de Valores/Commissione e SRB*

Ricorso proposto il 4 agosto 2017 — Global Systematic Investment Sicav/Commissione e SRB

(Causa T-499/17)

(2017/C 330/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Global Systematic Investment Sicav, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: E. Pastor Palomar, F. Arroyo Romero e N. Subuh Falero, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico, del 7 giugno 2017, n. SRB/EES/2017/08, diretta al FROB, che adotta un piano di ristrutturazione relativo al Banco Popular Español;
- annullare la decisione della Commissione europea 2017/1246 del 7 giugno 2017, che approva il piano di risoluzione del Banco Popular Español; e
- ai sensi dell'articolo 340 del TFUE dichiarare la responsabilità extracontrattuale del Comitato di risoluzione unico e della Commissione europea e disporre il risarcimento del danno causato alla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli dedotti nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno e SFL/ Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e altri/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e altri/Comitato di risoluzione unico* e T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/ Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

In particolare, la ricorrente fa valere che nel caso in esame la Commissione sarebbe incorsa in uno sviamento di potere.

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T- 501/17

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 338 del 9 ottobre 2017)

(2017/C 402/75)

La comunicazione nella GU relativa alla causa T-501/17, *Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España/Commissione e CRU*, va letta come segue:

Ricorso proposto il 7 agosto 2017 — Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España/Commissione e CRU

(Causa T-501/17)

(2017/C 338/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Solana López, avvocato)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità e, di conseguenza, annullare la decisione (UE) 2017/1246 della Commissione, del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español, S.A., trasmesso dal Comitato di risoluzione e, inoltre, annullare tale decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB/EES/2017/08) relativa all'adozione di un programma di risoluzione nei confronti dell'ente creditizio Banco Popular Español con codice identificativo 80H66LPTDLMOP28XF25.
- In subordine, e nel caso in cui non fosse riconosciuta la nullità sopra indicata, dichiarare la nullità e l'annullamento parziale della suddetta decisione del Comitato di risoluzione unico nella parte riguardante il suo articolo 6, paragrafo 6.1, lettere b) e c), relativa alla conversione e al successivo ammortamento delle 64 695 azioni privilegiate (qualificate erroneamente come strumenti di capitale aggiuntivi di classe 1 del Banco Popular Español), quando erano strumenti emessi dalla POPULAR ESPAÑOL, S.A. (codice ISIN D00910702).

Motivi e principali argomenti:

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli adottati nelle cause T-478/17, *Mutualidad de la Abogacía e Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Comitato di risoluzione unico*, T-481/17, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno e SFL/Comitato di risoluzione unico*, T-482/17, *Comercial Vascongada Recalde/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-483/17, *García Suárez e a./Commissione e Comitato di risoluzione unico*, T-484/17, *Fidesban e a./Comitato di risoluzione unico*, T-497/17, *Sánchez del Valle e Calatrava Real State 2015/Commissione e Comitato di risoluzione unico*, nonché T-498/17, *Pablo Álvarez de Linera Granda/Commissione e Comitato di risoluzione unico*.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT